

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PARTIGIANI

"OSOPPO - FRIULI" - UDINE

PREAMBOLO

Dal 1848 il forte di Osoppo evoca per il Friuli e l'Italia l'ideale di un Risorgimento popolare e condiviso al quale si ispirarono nel 1943 i patrioti che diedero vita alle brigate partigiane «Osoppo - Friuli» quando furono di nuovo chiamati a combattere per la libertà.

L'Associazione «Osoppo - Friuli» (A.P.O.), costituita con atto notarile del 17 maggio 1947 in continuazione con le omonime disciolte brigate partigiane, ha raccolto quindi l'eredità dei due Risorgimenti e ne perpetua nel tempo i valori.

L'A.P.O., fin dalla sua fondazione, ha acquisito un'autorevolezza morale e civile rafforzatasi nel tempo e riconosciuta dalle pubbliche istituzioni tanto da diventare punto di riferimento per tutto il contesto regionale del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera.

Sin dalla fondazione dell'Associazione, lo Statuto ha delineato finalità e caratteristiche oggi divenute proprie anche dell'ambito che viene definito del "Terzo Settore" mantenendo le idealità e lo spirito che animarono le formazioni autonome della resistenza italiana ed europea e che sono simbolicamente rappresentati dal fazzoletto verde, dal motto "Pai nestrîs fogolârs" e dall'inno "Osoppo - Osoppo".

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, a far data dal 17 maggio 1947, l'associazione denominata "Associazione Partigiani «Osoppo - Friuli» (A.P.O.)", per brevità "Associazione" e/o "A.P.O.", le cui origini sono riassunte nel preambolo al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e priva di scopi di lucro, fondata su ideali democratici basati su principi solidaristici e opera in modo da consentire l'effettiva e piena partecipazione dei soci alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Volontari della Libertà (F.I.V.L.), Ente morale riconosciuto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1948 n. 430.

L'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 allorché lo stesso Registro verrà istituito. Da tale momento l'Associazione farà uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Udine e sede morale in Faedis presso le Malghe di Porzûs. L'Assemblea dei soci potrà deliberare in via ordinaria l'istituzione di sedi operative e/o secondarie finalizzate ad una migliore partecipazione dei soci, nonché per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:

a) continuare l'ispirazione e la tradizione che, nelle file delle formazioni partigiane «Osoppo - Friuli»,

raccolsero, durante la lotta di liberazione, volontà di sacrificio e di redenzione;

b) affermare e sostenere, insieme con l'aspirazione a un ordinamento sociale di giustizia, gli ideali di libertà, di democrazia e di progresso civile contro ogni forma di costrizione, di monopolio o di dittatura e con il rifiuto di tutti i totalitarismi come affermato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo 2819/2019 del 19 settembre 2019;

c) perpetuare il ricordo di quanti ebbero a far parte delle brigate partigiane «Osoppo - Friuli» e in particolare dei caduti per la libertà;

d) conservare e valorizzare le idealità patrie, i luoghi della memoria e della resistenza patriottica autonoma nel biennio 1943 - 1945 fra cui in particolare il Monumento Nazionale delle Malghe di Porzûs, il rifugio di Ledis, il monumento del Bosco Romagno, i siti di Cavasso Nuovo, Pielungo, del Monte Rest e di Pala Majôr;

e) organizzare e promuovere attività culturali, artistiche e ricreative nonché studi, incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni, interventi sui media sulla storia e sui patrioti della «Osoppo - Friuli» e iniziative atte alla valorizzazione storica, culturale, ambientale e turistica dei suddetti luoghi;

f) celebrare gli anniversari legati alla Guerra di Liberazione;

g) promuovere la realizzazione degli scopi, delle idealità e delle finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 quali nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 117/2017).

Art. 4 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità e i valori. In particolare possono far parte della Associazione:

a) a titolo ordinario i già partigiani e patrioti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nelle fila della «Osoppo - Friuli»;

b) a titolo ordinario i congiunti e i discendenti dei già partigiani e patrioti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nelle fila della «Osoppo - Friuli» e che accettino di condividere e perseguire i valori e le finalità associativi;

c) a titolo ordinario tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne facessero richiesta ai sensi dell'art. 5 accettando di condividere e perseguire i valori e le finalità associativi;

d) a titolo onorario tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, oltre a condividere i valori e le finalità associativi, abbiano dato, con opere od elargizioni, uno speciale impulso allo sviluppo dell'Associazione e/o alla diffusione dei suoi ideali nonché gli Enti e le personalità della cultura e gli esponenti di altre associazioni consorelle o similari aderenti alla Federazione Italiana Volontari della Libertà distintisi per particolari meriti.

Art. 5 - ISCRIZIONE E AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi quali soci ordinari dell'associazione è necessario far pervenire al Consiglio Direttivo una richiesta scritta.

Nel solo caso dei congiunti e dei discendenti dei già partigiani e patrioti che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nelle fila della «Osoppo - Friuli», la richiesta dovrà contenere le indicazioni del legame e dovrà essere corredata dalla firma di due soci presentatori che si rendono garanti della veridicità dei dati esposti.

La proposta di nomina di socio onorario deve essere inviata al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno quattro soci quali presentatori ed essere accompagnata da un'esauriente motivazione.

Spetta al Consiglio Direttivo vagliare il possesso dei requisiti statutari per l'ammissione dei soci e decidere sull'accoglimento della domanda.

In caso di non accettazione, il Consiglio Direttivo risponde al richiedente, per le domande di socio ordinario, o al proponente, per le proposte di socio onorario, mediante lettera A.R. motivata ovvero posta elettronica certificata qualora disponibile.

Se la candidatura a socio venisse respinta dal Consiglio Direttivo, essa potrà essere ripresentata in seconda istanza all'Assemblea ordinaria che delibererà in merito alla sua prima riunione successiva.

Prima di procedere alla proclamazione dell'ammissione del socio onorario, il Consiglio Direttivo è tenuto a richiedere l'assenso del proposto.

Non possono essere ammessi a far parte dell'Associazione coloro che, da approfondito e documentato esame, risultino essere o aver agito in contrasto con gli scopi sociali e le finalità dell'Associazione.

Il socio ammesso dovrà dichiarare di conoscere le norme associative impegnandosi a rispettarle e autorizzare l'Associazione al trattamento dei suoi dati personali secondo le normative vigenti.

È cura del Consiglio Direttivo mantenere e aggiornare il registro dei soci.

Art. 6 - TESSERAMENTO

Il riconoscimento dei soci si effettua mediante il possesso della rispettiva tessera sociale che viene rilasciata dall'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire tipologia e modalità di rilascio della tessera.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

Il socio ha il dovere di:

- a) osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione;
- c) partecipare alle attività sociali;
- d) impegnarsi alla diffusione e affermazione dei valori fondanti della Associazione.

Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci ordinari e onorari hanno il diritto di prendere parte, con parità di diritti, alla vita e a tutte le

iniziative dell'Associazione e di partecipare, con voto deliberativo, alle Assemblee secondo le norme sociali nonché di esercitare l'elettorato attivo e passivo. I soci, previa richiesta al Consiglio Direttivo, hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni da inviarsi tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni si intendono operare dal giorno successivo la ricezione della comunicazione;
- b) per espulsione per inosservanza dei doveri di cui all'art. 7. L'espulsione, decretata dal Consiglio Direttivo, si intende operare dalla data di notificazione della relativa deliberazione.

Le dimissioni e l'espulsione non danno il diritto al socio al ritiro di alcuna quota del patrimonio sociale.

Art. 10 - TUTELA DEI SOCI

Tutti gli Associati in quanto tali e i cooperatori volontari indicati in apposito elenco sono assicurati e per le attività che svolgono per conto dell'Associazione, in particolare per malattia, infortuni e responsabilità civile contro terzi ed anche ai sensi del DM 14.02.1992 e dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei componenti del Consiglio Direttivo e di coloro che ricoprono incarichi di tipo amministrativo volta a coprire l'eventuale responsabilità civile e i costi di tutela legale civile e penale relativamente alle attività svolte per l'Associazione stessa.

Art. 11 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il socio che compie atti contrari alle norme associative, alle deliberazioni dell'Assemblea, ai principi ispiratori dell'Associazione o comunque per essa disonorevoli, a seconda della gravità della mancanza, è passibile di:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

L'Organo competente a deliberare i provvedimenti di cui al precedente comma è il Consiglio Direttivo che invia una comunicazione scritta e motivata entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione stessa all'interessato mediante lettera A.R. ovvero posta elettronica certificata qualora disponibile.

Entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso avverso il provvedimento innanzi al Collegio dei Probi Viri. Il ricorso dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo che attiverà immediatamente il Collegio di Probi Viri.

Entro i successivi 20 (venti) giorni, le parti potranno presentare memorie aggiuntive e richieste istruttorie.

Trascorso tale ultimo termine il Collegio dei Probi Viri dovrà, senza ritardo, pronunciare la propria inappellabile decisione.

Il socio sospeso o espulso potrà, tuttavia, essere riammesso, su sua richiesta scritta, allorché siano venute a cessare le cause che determinarono la sua espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione. La riammissione del socio espulso è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - PROVENTI E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale, vincolato all'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ivi previste anche ai sensi dell'art. 8, l comma, C.T.S. è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi volontari dei soci e di terzi anche estranei all'Associazione;
- c) da eventuali contributi o sovvenzioni elargiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali lasciti e donazioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione «Osoppo - Friuli»:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probi Viri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti organo di controllo;
- f) il Comitato storico - scientifico.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con maggioranza semplice dei presenti e ha competenza per:

- a) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) l'elezione del Collegio dei Probi Viri;
- d) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione della relazione sull'attività svolta, della relazione morale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo a far data dall'anno sociale avente inizio al primo gennaio 2021;
- f) deliberare l'istituzione di sedi operative e/o secondarie;
- g) deliberare sulla richiesta motivata del Consiglio Direttivo di acquisto di beni immobili e/o diritti immobiliari nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni che comportino un rilevante aumento del

patrimonio associativo;

h) fornire le direttive di massima e gli obiettivi da perseguire nonché deliberare su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi sociali;

i) deliberare sulla richiesta di ammissione a socio presentata in seconda istanza nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse respinto la prima richiesta.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta fatta al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno quindici iscritti oppure su richiesta scritta del Collegio dei Revisori dei Conti. In questi ultimi due casi i richiedenti dovranno indicare nella richiesta l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e ha competenza per deliberare in merito:

a) alle modifiche dello Statuto;

b) al trasferimento della sede legale;

c) alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

d) allo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 che potrà avvenire con il voto della maggioranza di almeno tre quarti degli iscritti.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto indicante il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno come stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve essere inviato a mezzo posta ordinaria o posta elettronica e deve pervenire all'indirizzo del socio almeno sette giorni prima del giorno della convocazione.

Art. 17 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'Assemblea nomina per alzata di mano, su proposta del Presidente dell'Associazione, il Presidente della seduta e una commissione di tre persone che verificano i presenti e i loro poteri di rappresentanza e che agiscono quali scrutatori per le votazioni.

Gli iscritti che non possono partecipare all'Assemblea possono delegare un altro iscritto. Ciascun socio può ricevere ed esercitare un massimo di due deleghe.

Il sistema di voto viene proposto dal Presidente della seduta e stabilito dall'Assemblea a maggioranza semplice con voto per alzata di mano.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto:

a) di diritto dal Presidente dell'Associazione a cui spetta anche la funzione di Presidente del Consiglio Direttivo stesso;

b) da dieci membri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci di cui almeno sei dovranno essere scelti fra i soci che siano stati membri delle brigate partigiane «Osoppo - Friuli» ovvero loro discendenti o familiari.

Nella sua prima riunione che deve avvenire entro un mese dall'elezione, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti che, nel rispetto della consuetudine mantenutasi nel tempo, saranno preferibilmente scelti in modo da poter rappresentare le aree storiche della presenza della «Osoppo - Friuli» ovvero la Sinistra e la Destra Tagliamento.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario con incarico di gestione dell'ufficio di segreteria, della gestione contabile (tesoreria), della stesura e della custodia dei verbali delle sedute e dello svolgimento delle altre incombenze pratiche e amministrative. Tali incarichi, o se dal caso particolari incombenze di segreteria, possono essere eventualmente affidati a più persone, anche esterne all'Associazione.

Il Vice Presidente da più tempo socio dell'Associazione rappresenta e sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia impossibilitato a svolgere il proprio compito.

Il Presidente o il Vice Presidente da più tempo socio dell'Associazione possono delegare quali loro rappresentanti per particolari occasioni l'altro Vice Presidente o, se del caso, un altro socio.

Il Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la sua elezione e dura tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Art. 19 - RAPPRESENTANTI DI ZONA

Nei territori laddove esiste una marcata concentrazione di iscritti, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di propri rappresentanti con il compito di mantenere più stretti e diretti contatti con la zona.

Art. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta, nel rispetto delle norme e finalità Statutarie e in base a quanto stabilito dall'Assemblea, il potere di gestire il patrimonio dell'Associazione e realizzare gli scopi sociali nonché gestire tutta l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione tanto che ai suoi membri spetta il potere di rappresentanza generale dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta in specie e tra l'altro:

a) eleggere i due Vice Presidenti e l'eventuale segretario tesoriere;

b) nominare i rappresentanti di zona, i rappresentanti presso Enti a cui l'Associazione sia chiamata a partecipare e i propri delegati ai vari congressi, incontri e riunioni;

c) redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'annata entrante nonché la relazione morale e quella dell'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nel caso fosse necessario ai fini della presentazione di domande di contributo da parte di Enti pubblici o privati, del loro perfezionamento e/o della loro rendicontazione, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad approvare dei bilanci - situazioni patrimoniali parziali alla corrispondente data, sempre fatto salvo il potere dell'Assemblea in ordine alla ratifica e all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi relativi a ciascun anno sociale;

d) fissare la data ed il luogo di convocazione delle Assemblee;

- e) tenere il registro dei soci;
- f) esaminare le domande di ammissione a socio e decidere sull'accoglimento delle stesse ai sensi dell'art. 5;
- g) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 e deliberare sulle espulsioni dei soci ai sensi dell'art. 9 nonché sulla riammissione dei soci espulsi;
- h) avvisare tempestivamente il Collegio dei Probi Viri degli eventuali ricorsi presentati contro le delibere di espulsione dei soci e, in base alle specifiche competenze, deferire al medesimo Collegio o al Collegio dei Revisori dei Conti tutto quanto ritenuto necessario per garantire il pacifico e corretto svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere l'acquisto o la vendita dei beni mobili, attrezzature, materiali e sottoporre all'Assemblea ordinaria la richiesta motivata di acquisto di beni immobili e/o diritti immobiliari nonché l'accettazione di lasciti e donazioni che comportino un rilevante aumento del patrimonio associativo;
- l) deliberare sugli eventuali rimborsi spese previsti dalle norme del presente Statuto;
- m) deliberare l'eventuale richiesta ai soci del versamento di una quota associativa annuale determinandone l'entità;
- n) provvedere ai sensi degli artt. 27 e 28 e in merito a tutte le altre necessità in base alle competenze attribuite dal presente Statuto.

Art. 21 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, del Collegio dei Probi Viri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, all'atto della Convocazione, dovrà indicare il luogo, scelto liberamente, ma preferibilmente presso la sede sociale, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

La convocazione sarà inviata in forma scritta a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.

Sono possibili anche riunioni a distanza tramite gli appositi mezzi tecnologici, ma solo alla rigorosa condizione che sia sempre rispettato il metodo collegiale, sia possibile la precisa identificazione dei presenti, sia garantita eguale e attiva partecipazione da parte di tutti in modo che ciascun intervento sia pienamente intellegibile e siano garantiti l'esame dei documenti in discussione e l'assoluta regolarità e trasparenza delle votazioni.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e sono presiedute e dirette dal Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto espresso per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo può stabilire forme diverse di voto. In caso di parità di voti, la proposta si considera respinta.

Art. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione negli atti giudiziali e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza tale che non sia possibile procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere direttamente le decisioni necessarie per il buon funzionamento

dell'Associazione, sempre nell'ambito delle norme e degli scopi sociali e statutari e secondo i principii e gli indirizzi espressi dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente dovrà informare al più presto di quanto deciso il Consiglio Direttivo che potrà ratificare e assumere tutte le relative ulteriori eventuali decisioni necessarie.

Il Presidente conserva e cura l'aggiornamento dei libri contabili.

Art. 23 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea ordinaria anche fra non soci purché di particolare autorevolezza morale.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri il Presidente che dirige i lavori e predispone il verbale e gli altri atti scritti da far sottoscrivere a ciascun componente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24 - POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio ha poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'associazione al fine di evitare e risolvere i contrasti tra i soci o fra soci e l'Associazione stessa e in specie per quanto stabilito all'art. 11.

Al Collegio dei Probi Viri è possibile adire da parte di ciascun socio con apposita richiesta scritta e motivata da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo che dovrà inoltrarla con immediatezza al Collegio.

Il Collegio giudica secondo equità, libero da qualsiasi vincolo formale, con voto a maggioranza dando delle proprie deliberazioni tempestiva comunicazione scritta e motivata agli interessati nonché al Presidente del Consiglio Direttivo.

La prestazione dei Probi Viri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

I membri del Collegio possono assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 25 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti con funzione di organo di controllo e revisione legale dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria che restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra i non associati e devono essere eletti nel rispetto delle norme previste dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017. Almeno uno dei tre componenti deve essere iscritto quale revisore contabile all'apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel suo seno il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 26 - POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige

apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Controlla l'operato economico - finanziario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. L'organo di controllo vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 dell'08.06.2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza da parte dell'Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio associativo sia redatto in conformità alle linee guida del Terzo Settore, può procedere ad atti di ispezione e di controllo e può sempre chiedere agli amministratori notizie circa l'andamento della Associazione.

Art. 27 - IL COMITATO STORICO - SCIENTIFICO

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato storico - scientifico con particolare riferimento alla storia della guerra di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia predisponendone il relativo Regolamento.

Il Comitato storico scientifico, di cui dovrà sempre far parte almeno un membro del Consiglio Direttivo, dovrà operare nel pieno rispetto degli ideali associativi, delle norme Statutarie e delle deliberazioni e indicazioni date dal Consiglio Direttivo in particolare collaborando con la Biblioteca "Renato del Din", l'Archivio associativo e l'Archivio presso la biblioteca del Seminario di Udine.

L'attività del Comitato e dei suoi membri sarà sempre sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che ha il dovere di sorvegliare lo scrupoloso rispetto degli ideali statutari e delle norme dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'eventuale rimborso delle spese vive documentate dei membri del Comitato per l'attività svolta in favore dell'Associazione.

Art. 28 - ESONERO E DECADENZA

Qualora un componente di un Organo della Associazione resti abitualmente assente dalle riunioni per più di quattro volte senza giustificato motivo, esso potrà essere esonerato dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Organo interessato.

Qualora un componente di un Organo dell'Associazione versi in stato d'impedimento permanente allo svolgimento delle sue funzioni, esso è dichiarato decaduto dalla propria carica con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Organo interessato.

Art. 29 - NORME TRANSITORIE, FINALI E GENERALI

a) L'anno sociale e amministrativo coincide con l'anno solare.

b) Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione sono prese a maggioranza semplice e, allorché si tratti di elezioni o di questioni concernenti persone, si provvederà a votazione per scrutinio segreto, salva diversa decisione dell'Organo cui compete tale compito.

c) Se la votazione, segreta o palese, ottiene la parità anche dopo l'eventuale ripetizione, l'argomento della votazione si riterrà respinto.

d) In caso di decesso o di dimissione di un socio o di un membro che ricopra un incarico negli organi previsti dal presente Statuto, lo stesso sarà automaticamente sostituito dal primo non eletto. Nel caso

ciò riguardi il Consiglio Direttivo, si dovranno sempre rispettare le proporzioni stabilite nell'art. 18 lettera b.

e) Nel caso in cui avvenga una sostituzione ai sensi della precedente lettera d verrà comunque mantenuta la naturale scadenza del relativo organo sociale raggiunta la quale l'intero organo andrà a decadere.

f) Per le cariche, risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti, a parità di voti chi è socio da maggior tempo e in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.

g) Le prestazioni in favore dell'Associazione rese da tutti i soci e i membri eletti, compreso il segretario, sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute soprattutto per l'espletamento di incarichi fuori sede;

h) l'eventuale ricorso all'opera di volontari dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 C.T.S..

Art. 30 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito nell'art. 15. Il patrimonio eventualmente residuo è devoluto ad associazione del Terzo Settore con finalità analoghe previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, I comma, C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo il disposto dell'art. 9 C.T.S..

Art. 31 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE